

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 26 settembre 2023, n. 7

Modifiche al regolamento regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche")

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del regolamento regionale 23/2019)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del r.r. 23/2019 è abrogata.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 23/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 23/2019 le parole: “dall’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione regionale Turismo, di seguito denominata “direzione regionale competente”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 23/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del r.r. n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea le parole: “all’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente”;
 - b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“e bis) il logo che individua il cammino;
e ter) la georeferenziazione delle installazioni presenti e di quelle da realizzare.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23/2019)

1. All'articolo 12 del r.r. n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Catasto della RCL è tenuto presso la direzione regionale competente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale nonché sul sito Visit Lazio.”.

b) al comma 2 le parole: “ad un sistema informativo geografico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al sistema informativo territoriale regionale, denominato Geoportale della Regione Lazio”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, su proposta del Coordinamento della RCL, con propria deliberazione, provvede annualmente all'aggiornamento del catasto e comunque ogni qualvolta vengano approvati nuovi cammini o varianti al percorso primario di un cammino già inserito nel Catasto.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 23/2019)

1. All'articolo 13 del r.r. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) all'alinea del comma 2 le parole: “all'Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente”;

c) dopo il numero 1 della lettera a) del comma 2 è inserito il seguente:

“1 bis) la proposta di logo che individui il cammino;”;

d) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: “con indicazione” sono inserite le seguenti: “, per ogni tappa,”;

e) al numero 2 della lettera c) del comma 2 dopo le parole: “del cammino,” sono aggiunte in fine le seguenti: “, specificate per tipologia di fruibilità (a piedi, a cavallo o in bicicletta), nonché di mezzi di trasporto pubblici che collegano le singole tappe;”;

f) al comma 3 le parole: “L'Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente”;

g) al comma 5 le parole da: “annuale” a: “entro il 31 ottobre di ogni anno.” sono sostituite dalle seguenti: “del Catasto della RCL che invia alla direzione regionale competente per la successiva approvazione della Giunta regionale.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 15 del regolamento regionale 23/2019)

1. L'articolo 15 del r.r. 23/2019 è abrogato.

Art. 7

(Modifica all'articolo 17 del regolamento regionale 23/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 le parole: “l'Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 23/2019)

1. All'articolo 18 del r.r. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: "l'Agenzia regionale del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione regionale competente";
- b) al comma 4 le parole: "l'Agenzia di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione regionale competente";
- c) al comma 6 le parole: "dell'Agenzia regionale del Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "della direzione regionale competente".

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**